

Scuola di **D**iritto **A**vanzato

Pierluigi GILLI

ESAME AVVOCATO 2016

Tecniche di redazione
Atti e Pareri

alla luce dei criteri di correzione dei Commissari

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

EDIZIONI

Pierluigi GILLI

ESAME AVVOCATO 2016. Tecniche di redazione Atti e Pareri alla luce dei criteri di correzione dei Commissari

ISBN: 9788822868190

© Copyright 2016 **Diritto Avanzato**

Milano, novembre 2016

Diritto Avanzato

Direzione editoriale: Giulio SPINA

Direzione scientifica: Luigi VIOLA

In collaborazione con **Scuola di Diritto Avanzato**

www.scuoladirittoavanzato.com/

Sede di Milano: Tel. 02.94754080

Sede di Roma: Tel. 06.94800339

Indice

Presentazione.....	4
Premessa.....	5
1. Cenni introduttivi	7
1.1. Il buon senso del praticante.....	7
1.2. Inquadramento normativo: criteri sommari, generali e specifici.....	7
2. I criteri in sintesi.....	9
3. Criterio A.....	13
4. Criterio B.....	16
5. Criterio C.....	22
5.1. L'uso dei codici commentati.....	23
6. Criterio D.....	26
7. Criterio E.....	28
8. Criterio F.....	31
9. Criterio G.....	33
10. Criterio H.....	35
11. Suggerimenti pratici	37
11.1. Premessa.....	37
11.2. Grafia.....	37
11.3. Parafrasi e copiatore.....	39
11.4. Segni identificativi	40
11.5. Ulteriori suggerimenti pratici per la redazione dei pareri e dell'atto	43
12. Links di approfondimento	44

cassazione o dei giudici di merito, ripeto un'altra volta, **le parafrasi intelligenti e rielaborative sono ammesse, le mere copiatore no!**

Quindi anche questo lo dico come un martello pneumatico che insiste: non cercate di fare i furbi per niente, anche perché più che furbi sareste ingenui, le copiatore si vedono e si sentono.

Anche quest'anno, l'esame del 2015, di compiti copiati se ne è trovati tantissimi.

Quando si comincia a vedere, perché poi rimangono in testa anche a chi corregge, quando se ne legge uno e dopo un po' un altro e poi ancora un altro e si capisce che sono uguali, voi capite che poi viene tutto annullato.

Si può essere fortunati, ma questa fortuna non è poi così frequente, quindi le mere copiatore non si utilizzino minimamente, non ne vale la pena e si corrono dei rischi che, a mio avviso, sono molto più gravi che non l'affrontare la prova con la serenità con la quale la si deve affrontare.

11.4. Segni identificativi

Questo è un altro problema ed è un problema di natura più giuridica.

Sono da evitarsi assolutamente, a pena di riconoscimento e di nullità dell'atto, i segni identificativi.

Escludiamo, ma non troppo, un segno identificativo, che è quello massimo, la firma o il nome e cognome; un'ipotesi che può apparire occasione di sarcasmi o di divertimento, un paradosso: "*ma chi scrive il nome e cognome sul proprio compito?*". C'è qualcuno che l'ha fatto, come c'è qualcuno che scrive ancora nome e cognome sulla scheda elettorale: l'ho visto con i miei occhi, qualche volta che ho fatto il presidente di seggio alle elezioni.

L'impossibile può accadere: siamo talmente abituati, quando facciamo gli atti, che arrivino le segretarie che ce li danno da firmare in più copie... Adesso un po' meno perché si usa il processo telematico, ma siamo talmente abituati a mettere le firme

che magari sfugge, riflesso incondizionato; però purtroppo è a pena di nullità perché quello è il più chiaro segno di riconoscimento.

A volte invece ci sono delle situazioni ambigue, che è bene affrontare per capire come fare; cioè dei comportamenti o delle situazioni che possono sembrare segno identificativo oppure no.

Mi riferisco ad una breve serie di decisioni dei Tar, che sono così frequentemente aditi dai candidati che non hanno avuto esito positivo nella prova scritta, nella prova orale un po' meno.

Qui si tratta della **numerazione delle pagine**, non è richiesta, non si devono numerare le pagine, al massimo si numerano i fogli – foglio 1 di quattro facciate e foglio 2 – ma qualche commissione era arrivata a dire: no, la numerazione delle pagine costituisce un segno identificativo e quindi questo compito va annullato (Tar della Campania, Napoli, sezione quinta, sentenza del 12 novembre 2014, n. 5816).

Altro motivo di annullamento, la **scrittura in stampatello maiuscolo**.

Qualcuno, raro, scrive in stampatello maiuscolo, molto brutto da vedere, però quanto meno abbastanza chiaro. Bene, il Tar della Campania (cit., *ibidem*) ha ritenuto che né la numerazione delle pagine, che è un'evidente vicenda ordinatoria che dà ordine alla sequenza di fogli, né l'utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo possano essere considerati segni di riconoscimento; orbene, io non sto incitando a numerare le pagine e men che meno ad usare il carattere stampatello maiuscolo; si sappia però che comunque la tendenza a non riconoscerli come segni identificativi è quella che è stata enunciata dal Tar della Campania.

Un altro curioso presunto segno identificativo è quello di mettere, e questo particolarmente nell'atto della terza prova, di mettere **il luogo**. Per dire, uno fa l'esame alla corte d'appello di Firenze, come atto ha scelto di fare la comparsa costitutiva per un decreto ingiuntivo opposto, scrive tutto quello che deve scrivere e

poi in fondo scrive Firenze, mette la data del giorno in cui ha fatto la prova scritta e poi mette ancora Firenze dove ha riportato la procura.

Secondo taluni questo poteva costituire segno identificativo, ma il Tar dell'Emilia-Romagna, sezione prima, sentenza del 2012, n. 361, ha giudicato che non è segno di riconoscimento l'aver indicato in calce all'atto giudiziario il luogo Bologna – lì era Bologna, ma potrebbe essere Napoli, Firenze, Milano o Trieste – sia nella sottoscrizione del ricorso sia nella sottoscrizione della procura perché è fatto riconducibile ad un'usuale modalità nella redazione degli atti giudiziari.

È vero, è quello che facciamo tutti: abbiamo fatto la pratica e nel fare la pratica negli atti mettiamo il luogo e tante volte lo si fa, come dicevo prima, per la firma. È come un corpo separato che va da solo perché è tale l'abitudine che lo si fa spontaneamente, senza nemmeno pensarci e quindi questa usuale modalità non è connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore. Questo sembra un principio assolutamente condivisibile.

Un altro problema invece è quello delle **righe lasciate in bianco**.

I candidati devono usare, com'è ben noto, dei fogli protocollo; occorre fere attenzione, perché si scrive anche nella prima riga in alto.

Qualcuno è arrivato a sostenere che, se non si scrive sulla prima riga in alto, ma si comincia da quella sotto, quello sarebbe un segno di riconoscimento. Non è stato ritenuto tale; però non si abbondi nel lasciare le righe in bianco, anche quando si passa per esempio da un paragrafo all'altro.

Il Tar del Molise, Campobasso – sezione prima, sentenza del 26.06.2015, n. 286, non ha ritenuto un inequivocabile segno di riconoscimento nelle righe lasciate in bianco, però stiamo attenti a non farlo in maniera un po' artata perché se lasciare le righe in bianco, in un modo piuttosto che in un altro, diventa quasi un motivo decorativo, allora potrebbe essere sì, un motivo di nullità.